

ALL'ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE

DI RAVENNA

ATTO DI DENUNCIA-QUERELA

La sottoscritta -----, nata a----- il -----, residente in -----, Via ----- n. ----,

e s p o n e

quanto segue.

In data 27 maggio 2012, l'esponente, si trovava sulla spiaggia di Lido di Dante (RA), vicino alla battigia, nella zona corrispondente alla pineta, in località appartata e distante dal centro abitato, nella zona in cui tradizionalmente si recano i naturisti e, fra i tanti presenti in quel momento, prendeva il sole con il corpo scoperto e privo di indumenti.

All'improvviso si immettevano nella spiaggia due agenti della Polizia Forestale, che intimavano all'esponente e ad altre due persone di esibire loro un documento di identità.

A seguito dell'esibizione del documento, i predetti agenti, insieme ad altri due colleghi, redigevano presso la propria autovettura, rimasta sullo stradello, che corre oltre le dune di sabbia, in parallelo alla linea del mare, un verbale di identificazione (doc. 1), chiedendo all'esponente di sottoscriverlo.

L'esponente, appurato che l'identificazione era finalizzata alla repressione della violazione dell'art. 726 c.p., circostanza non dichiarata apertamente dagli agenti procedenti, in via preventiva, chiedeva invece che gli agenti ricevessero a verbale anche le proprie dichiarazioni, consistenti nel dichiarare la liceità del comportamento censurato, in virtù della circostanza che la pratica del naturismo era effettuata in un luogo appartato e tradizionalmente frequentato da naturisti, nel far rilevare la presenza contestuale di altri naturisti, a cui peraltro non veniva mosso rilievo alcuno,

che il luogo dove si svolgeva la predetta pratica era ubicato in una posizione ben determinata sulla spiaggia, vale a dire nella spiaggia, circa 30 metri a Sud del Campeggio Classe, e ciò in ossequio alle disposizioni in tema di fascia riservata alla nidificazione e ben lontano dalla spiaggia prospiciente i bagni pubblici e pertanto appartato, che esisteva giurisprudenza in materia riferita anche nello specifico a quella zona di Lido di Dante, che riteneva lecito il comportamento censurato, e che, per i motivi predetti, la pratica naturista veniva svolta nella piena convinzione di far uso di un proprio legittimo diritto della persona.

Rifiutando gli agenti di ricevere dichiarazioni a verbale, l'esponente rifiutava di sottoscrivere il Verbale di identificazione, ricevendone copia.

Le modalità di intervento degli agenti della polizia forestale, Sigg.ri -----, o comunque dei responsabili dei predetti, che hanno ordinato l'operazione, non sono conformi al precetto normativo e contrastano con il disposto della legge penale.

Infatti sulla interpretazione dell'art. 726 c.p., da lungo tempo si è andata formando una cospicua Giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha fissato i punti di riferimento per l'esercizio della pratica naturista, in conformità con la Costituzione della Repubblica e le leggi dello Stato.

Tale Giurisprudenza non può essere ignorata dagli agenti della Polizia Giudiziaria, proprio perché la disposizione dell'art. 726 c.p. non vieta la pratica naturista, ma, nel quadro di un più ampio fenomeno evolutivo della concezione della pubblica decenza, ne limita semplicemente l'esplicazione a luoghi appartati.

La Giurisprudenza di merito ha individuato nel concreto le aree, dove, ricorrendo le altre condizioni necessarie, la pratica naturista costituisce esplicazione di un diritto della persona ex art.2 della Carta Costituzionale.

In riferimento a fatti avvenuti nello stesso luogo, in cui si trovava l'esponente (*"a sud del Campeggio Classe"*), con Sentenza n. 1086/95 del 20/11/95, il Pretore di Ravenna

mandava assolti i due imputati del proc. pen. R.G. 797/95, ritenendo il fatto insussistente, in quanto *“il sentimento medio della collettività, che dimostra di tollerare ben altro genere di aggressioni alla sfera del decoro e del pudore ad opera dei mezzi di comunicazione, non siano affatto lesi dalla pratica del naturismo nelle condizioni e nelle modalità poc’anzi esposte e che caratterizzano il caso di specie”*. Tali condizioni e modalità erano esplicitate per l’essersi verificata la pratica naturista *“in un’area lontana dalle spiagge abitualmente frequentate, segnalata, non visibile dal centro abitato o dagli accessi al lido, da oltre un decennio notoriamente meta di naturisti, ed infine, praticato senza alcuna ostentazione o provocazione, ma in maniera naturale, discreta e composta.”*

Sempre in riferimento alla spiaggia a sud del campeggio Classe, si pronunciava, in data 09/05/2008, anche il Giudice di Pace di Ravenna, D.ssa Maria De Rosa, con sentenza assolutoria relativa ad un fatto avvenuto in prossimità del luogo indicato.

La Corte di Cassazione ha chiaramente statuito nella Sentenza n.1765 del 2000 che *“Non può invece condividersi quella opinione secondo cui "la esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo, anziché di soddisfacimento di impulso sessuale, è per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni" (Cass. Sez. III, n. 2656 del 4.4.1973, ud. 13.11.1972, Di Costantino, rv. 123724). Questa tesi, nella sua assolutezza, trascura una considerazione elementare di fisiologia umana e di antropologia, e cioè che alcuni organi dell'apparato genitale maschile e femminile svolgono anche altre funzioni (in particolare il pene svolge anche la funzione di eliminare l'urina): sicché non può correttamente affermarsi, anzitutto sotto un profilo fisiologico e antropologico, che l'esibizione di organi genitali è "per sua natura" attinente alla sfera sessuale e quindi offensiva del pudore. Al contrario, così come esplicitamente implicitamente affermato anche dalla giurisprudenza su richiamata, la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: così può configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando è mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista).”*

Altresì, nella Sentenza n. 3557 del 16/02/2000, il Supremo Collegio ha precisato che *“Orbene, nel compiere tale accertamento - ad avviso del Collegio - ben possono essere utilizzati come parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sul territorio nazionale, contrariamente a quanto affermato da qualche decisione ormai datata di questa Corte, i mezzi di comunicazione ed informazione (televisione, giornali, cinema) ed anche le mode, intese come costumi o del comune sentire”*. Peraltro tali parametri non vanno considerati astrattamente, **ma devono necessariamente essere rapportati allo specifico contesto in cui è accaduto il fatto ed alle particolari modalità di esso.**

Per quanto concerne il "nudo integrale", oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone.

E' evidente che **non può considerarsi indecente**, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, **o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata**, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate”.

Gli agenti operanti ed i loro superiori, che hanno ordinato l'operazione, ben sapevano dunque che il comportamento dell'esponente non era dunque in alcun modo censurabile, né sotto il profilo oggettivo, né tanto meno sotto quello soggettivo, ma che l'esponente, come tutti i naturisti che frequentano il ben noto tratto di spiaggia, su cui è stata contestata la violazione dell'art. 726 c.p., prendevano il sole, nella piena

convinzione di esercitare un proprio diritto della personalità, basato sulla costante Giurisprudenza e con l'attuazione di tutte le cautele.

Il comportamento degli agenti, oltre a determinare una perdita di tempo per l'esponente, protratta nell'attività di redazione delle difese, ha prodotto patimento emotivo, dovuto alla compressione indebita di un diritto costituzionalmente garantito.

Si indicano quali testimoni dei fatti sopradescritti e delle modalità del loro accadimento i sigg. -----, entrambe residenti in -----.

Tutto ciò premesso, il soprannominato esponente propone

d e n u n c i a - q u e r e l a

a codesto Magistrato per i gravi atti sopra riportati, di cui risultano resisi responsabili gli agenti del corpo Forestale dello Stato, nonché i loro superiori che hanno ordinato l'operazione, per la violazione degli artt. 323 e 328 c.p. e per qualsivoglia altro reato la S.V. Ill.ma vorrà ravvisare nei fatti sopra esposti e ne chiede la punizione. Con espressa riserva di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento penale.

Chiede altresì di essere informato, ai sensi dell'art.408 secondo comma c.p.p. dell'eventuale richiesta di archiviazione che il P.M. vorrà presentare.

Ferrara 15 giugno 2012
